

IMPOSTE E TASSE

di STEFANO NATALI

Ravvedimento straordinario nella legge di Bilancio 2023

Una versione inedita di ravvedimento quella prevista nella legge di Bilancio 2023.

La nuova legge di Bilancio, oltre a prevedere un insieme di provvedimenti finalizzati ad agevolare, a vari livelli, la definizione dei rapporti con il Fisco, propone una versione spot dell'ormai noto ravvedimento operoso. L'art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022 introduce un **ravvedimento speciale** con maggiore *appeal* che consente di **sanare le violazioni tributarie connesse a dichiarazioni validamente presentate**. Vediamo, in estrema sintesi, quali sono le varianti rispetto al regime ordinario previsto dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997.

Innanzitutto, la norma precisa che l'agevolazione si applica soltanto alle violazioni afferenti a **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, con esclusione di quelle che scaturiscono da controlli automatizzati, perché rientranti in altra norma *ad hoc* della stessa legge di Bilancio e di quelle connesse all'emersione di attività finanziarie detenute all'estero.

I **periodi definibili** sono sostanzialmente quelli per i quali ancora non sono scaduti i termini di accertamento, in quanto la norma fa espresso riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti. Le vere novità consistono nella possibilità di effettuare la regolarizzazione con una **riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle ordinariamente irrogabili** e il versamento delle somme oggetto di ravvedimento in forma **rateale**, fino ad un massimo di **8 rate trimestrali di pari importo**, di cui la prima entro il **31.03.2023**. Sulle rate successive saranno applicati gli **interessi nella misura ridotta del 2%** (altra novità). La scadenza delle rate viene stabilita nel 31.03, 30.06, 30.09 e 20.12.

Causa ostativa al ravvedimento speciale è rappresentata dall'avvenuta constatazione della violazione, alla data del versamento della prima o unica rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

La definizione si perfeziona con il **versamento di quanto dovuto o della prima rata** e, ovviamente, con la **rimozione dell'irregolarità**.

Nel caso di **mancato pagamento di una delle rate** (con esclusione della prima) entro la data di scadenza della rata successiva, il ravvedimento rimane valido, ma è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria (ex art. 13 D. Lgs. 472/1997) e degli interessi ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dal 31.03.2023.

La conseguente cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Ovviamente, ulteriori modalità di applicazione della norma potranno essere definite con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Una riflessione: la norma **esclude** espressamente la possibilità di applicare questo particolare tipo di ravvedimento all'**emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero**. Questo fa pensare alle violazioni connesse all'omessa presentazione del **quadro RW**, ma non pare essere preclusa la possibilità di sanare omissioni di eventuali redditi non dichiarati connessi a tali attività.